SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1159-A)

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE CAROLLO)

Comunicata alla Presidenza il 15 novembre 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unità funzionale, della continuità della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione

approvato dalla 5ª Commissione permanente (Bilancio e programmazione, partecipazioni statali) della Camera dei deputati nella seduta del 30 ottobre 1980 (V. *Stampato n.* **2059**)

d'iniziativa dei deputati LA LOGGIA, BIANCO Gerardo, DI GIULIO, LABRIOLA, MAMMI' e REGGIANI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 novembre 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

ONOREVOLI SENATORI. — 1. — Il presente disegno di legge è nato dalla volontà di porre rimedio, sia pure in termini molti ridotti, al danno provocato al Paese dalla mancata conversione del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301.

Rispetto alle norme contenute nel precedente decreto mancano nel presente disegno di legge quelle connesse al più ampio sostegno delle esportazioni e dell'agricoltura nonchè alla più sollecita realizzazione di un programma di lavori pubblici, il cui ruolo stimolatore in un momento di crisi economica non potrebbe sfuggire e nessuno.

Le norme di questo provvedimento di iniziativa parlamentare riguardano pertanto i meccanismi giuridici e finanziari destinati a porre fine al convulso andamento della vicenda SIR e Liquigas lungo gli ormai consumati camminamenti incerti, contraddittori e perfino assurdi dei rapporti bancari, giudiziari, gestionali dei due gruppi chimici.

Le norme comprendono anche un finanziamento in favore della GEPI che probabilmente non potrà neppure soddisfare le sue esigenze in rapporto al programma più volte e da tempo indicato e presentato come già pronto, e comunque necessario per rilevare e risanare tempestivamente numerose aziende in crisi, garantendo i livelli occupazionali in un momento notoriamente preoccupante.

Del precedente decreto rimane pure tutta la parte relativa alla metanizzazione del Mezzogiorno.

2. — Ritengo che non sia impertinenza se il relatore si permette di svolgere alcune osservazioni, che avrebbero potuto essere destinate allo stesso decreto già respinto, e che invece sono dedicate al presente disegno di legge che dal decreto è direttamente e meccanicamente generato.

Da luglio ad oggi sono passati diversi mesi durante i quali, a causa dell'immediata efficacia del decreto n. 301, alcuni atti sono stati già compiuti e quindi alcune conoscenze di fatti, situazioni, prospettive debbono pur essere emerse, almeno in una qualche misura sufficientemente indicativa. Riferendomi, innanzitutto, alla parte dei provvedimenti che riguardano la SIR, è da annotare che il presente disegno di legge (come già fece il precedente decreto) sancisce il dovere di calcolare le perdite della Finanziaria SIR e quelle delle società collegate che si sono maturate alla data del 30 giugno 1980.

Sarebbe stato difficile contabilizzare tali perdite al momento della firma e dell'esame parlamentare del decreto respinto. Ma a distanza di più di 5 mesi dalla data di pubblicazione del decreto sarebbe possibile sapere a quanto ammontano le perdite, il cui saldo dovrebbe essere garantito dal consorzio bancario ancor prima che ad esso partecipi il comitato previsto dal presente disegno di legge. E sarebbe anche utile conoscere le perdite gestionali che è ormai possibile ipotizzare almeno con larga e orientativa approssimazione, perdite che dovrà finanziare il comitato di cui all'articolo 3, e cioè la finanza pubblica.

Rimane altresì ancora un mistero la misura dell'indebitamento del Gruppo SIR verso l'IMI, l'ICIPU, il CIS alla data presente.

Eppure questo indebitamento dovrà essere rilevato dalla Cassa depositi e prestiti a mezzo del meccanismo previsto dal presente disegno di legge: sarebbe pertanto diritto del Parlamento di conoscere, nel momento in cui autorizza tale spesa, l'entità il più possibile realistica di questa spesa.

Il rappresentante del Governo ha fornito in sede di Commissione dati parziali e pertanto insoddisfacenti, essendosi richiamato a quelli di cui al momento disponeva e che sono fermi al 31 dicembre 1978.

Ma dal 1978 ad oggi quali modifiche espansive ha subito l'indebitamento a breve, a me-

dio e a lungo termine del Gruppo con gli istituti di credito speciale e con gli istituti ordinari, sollecitati magari dai primi a garantire in una certa misura le disponibilità finanziarie?

Si parla di un debito di 2.000 miliardi circa alla data del 31 dicembre 1978 verso gli istituti di credito speciale, di 536 miliardi verso gli istituti bancari costretti a trasformare tale credito irriscuotibile in conferimento per aumento di capitale, di altri 500 miliardi di indebitamento a breve fino al 31 dicembre 1980.

Ma i debiti verso i fornitori e l'ammontare degli stessi interessi non pagati e perciò capitalizzati a valere sui debiti contratti con gli stessi istituti di credito non sono noti, almeno al Parlamento.

Si comprende pertanto che, a prescindere dagli ulteriori mezzi finanziari che saranno pur necessari per completare, risanare, migliorare le attuali strutture produttive delle aziende del Gruppo, appare realistico che l'indebitamento superi e forse di molto i 4.000 miliardi. E li supera a fronte di un valore reale delle strutture produttive probabilmente di 1.300-1.500 miliardi!

Credo quindi sia giusto che il Parlamento sappia, ancor prima che approvi le norme relative, quante migliaia di miliardi verranno a costare alla finanza pubblica tali norme.

3. — L'opinione pubblica, alimentata ed orientata spesso dalla stessa classe politica, rimane gravemente e giustamente sconcertata dagli illeciti fiscali in campo petrolifero; e tutti stanno a ricercare, frantumare, ricostruire dati e cifre, interessati a conoscere ogni e qualsiasi dettaglio.

Qui siamo in presenza di meccanismi destinati a correggere o coprire vuoti finanziari, leggerezze creditizie, maliziosi errori imprenditoriali il cui costo per la finanza pubblica supererà presumibilmente i 4000 miliardi!

Non sarebbe quindi concepibile che la stessa classe politica seriamente impegnata a far luce sugli illeciti di presunti 2000 miliardi sottratti allo Stato dagli operatori petroliferi si ammanti di omertà quando si tratta di sapere con certezza la misura e la ragione del costo del salvataggio giuridico e finanziario vuoi del gruppo SIR e vuoi degli istituti speciali di credito.

Conoscere non vuol dire pregiudicare ciò che è previsto dal presente disegno di legge; il problema è solo quello di sapere quanto costa e perchè costa tanto la somma dei provvedimenti che il Parlamento si accinge a votare.

Nessuno vuole la chiusura degli stabilimenti e il licenziamento dei dipendenti; nessuno intende opporsi alle relative norme del presente disegno di legge; ma nessuno, io penso, per il timore di registrare verità spiacevoli preferisce non conoscerle e non farle conoscere.

Non bisogna dimenticare che lo scandalismo talvolta è alimentato più dagli inutili silenzi intorno ai fatti che non dalla natura e dall'importanza degli stessi fatti.

4. — Rispetto alle norme contenute nel decreto respinto, la Camera dei deputati ha aggiunto una norma che dovrebbe definire la situazione finanziaria, giuridica e gestionale di un altro gruppo chimico, la Liquichimica, che ha sollevato nel tempo problemi analoghi a quelli del gruppo SIR.

Anche gli impianti di tale gruppo passano in gestione all'ENI ai fini di una « razionale ed efficiente » attività produttiva.

Secondo le informazioni fornite dal sottosegretario al Tesoro onorevole Mannino, l'indebitamento bancario della Liquigas - Liquichimica ascenderebbe a 670 miliardi.

A differenza però del trattamento previsto in favore degli istituti creditori della SIR, non è riservato identico trattamento agli istituti creditori di quest'altro Gruppo.

Eppure è noto che l'ICIPU, massimo creditore della Liquigas-Liquichimica, ha visto pregiudicata la sua sopravvivenza proprio a causa della non riscuotabilità dei relativi crediti.

L'espediente trovato a suo tempo fu quello di fondere l'ICIPU con il Crediop per modo che il passivo dell'uno fosse assorbito dalla maggiore vitalità finanziaria dell'altro.

Io però non mi riferisco soltanto alla diversità dei meccanismi attivati rispettivamente in favore dell'IMI e dell'ICIPU quando parlo di differenza di trattamento nei confronti dei due istituti di credito speciale collegati alle vicende della Sir e della Liquigas - Liquichimica; mi riferisco anche al fatto che per quanto riguarda quest'ultimo gruppo è prevista non una selezione d'impianti da affidare definitivamente all'ENI o da liquidare o perfino da cedere a possibili terzi acquirenti: cosa questa che è invece prevista per le aziende del gruppo Sir (1).

Ciò che al riguardo lascia perplessi è in particolare il fatto che, per un verso, impianti, brevetti e licenze sono « ceduti *in blocco* » all'ENI mediante trattativa diretta e, per altro verso, la stima del valore degli impianti è fatta per « singoli complessi di beni per ciascuna società che ne sia titolare ».

Sembrerebbe pertanto che la norma possa essere interpretata nel modo seguente: accertato il valore di ogni singolo complesso, se ne farebbe una semplice somma aritmetica da ripartire proporzionalmente fra i creditori in proporzione dei loro crediti indipendentemente dal fatto che il rispettivo credito sia collegato ad un impianto di nessun valore o ad un impianto di reale valore patrimoniale.

Se così fosse una banca che avesse fatto credito in base a garanzie produttive ed a conti economici realmente positivi verrebbe penalizzata rispetto ad altra banca che avesse finanziato impianti incapaci di produrre adeguatamente.

L'equivoco potrebbe nascere appunto dalla norma che stabilisce il trasferimento « in blocco » degli impianti, beni e brevetti del gruppo Liquigas-Liquichimica.

Posto questo problema in Commissione è stato chiarito vuoi dal Governo vuoi dalla stessa Commissione che l'interpretazione autentica della norma contenuta nell'articolo 10 non è quella sopra paventata.

Governo e Commissione e quindi anche il Parlamento intendono il termine « in blocco » come un concetto che attiene ad un elemento esclusivamente temporale e funzionale. Nel senso che avendo l'ENI espresso, correttamente, il proprio interesse ad acquistare in blocco le imprese petrolifere e chimiche del Gruppo Liquigas - Liquichimica, precisando anche che la propria valutazione poteva essere aumentata se le aziende fossero state cedute in blocco, è sembrato opportuno che la trattativa diretta fra il Commissario straordinario e l'ENI, peraltro già iniziata, proseguisse in questo senso, anche per accelerare al massimo il risanamento di queste aziende. In realtà, i beni ceduti non si confonderanno in un *unicum* inscindibile, ma formeranno oggetto di distinti trasferimenti giuridici e finanziari ancorchè operati contemporaneamente.

In pratica con l'approvazione del testo dell'articolo 10 non si intendono ledere in alcun modo le legittime aspettative delle singole società e tanto meno consentire che i valori patrimoniali delle Aziende subiscano un deprezzamento attraverso la cessione in un *unicum* indistinto di tutte le attività.

Anzi, proprio nell'articolo 10, è stato previsto appositamente un organo tecnico di supporto del Commissario straordinario nella fase della ripartizione dell'attivo della procedura (derivante dalla vendita in blocco degli impianti all'ENI, effettuata a trattativa diretta) tra le società titolari dei singoli impianti e ciò per la formazione della massa attiva costituente la concreta garanzia per i creditori delle varie società.

Anche in forza di questa interpretazione unanime, la Commissione non ha ritenuto necessario eliminare il termine « in blocco » compreso nel secondo comma dell'articolo 10.

5. — Una breve considerazione merita l'articolo 1 concernente il finanziamento di 168 miliardi alla GEPI.

Originariamente il finanziamento proposto era stato di 360 miliardi dato che sem-

(1) Da questo tipo di operazione prevista con l'articolo 10 discende l'ipotesi di un meccanismo tecnico-finanziario, la cui natura ed i cui effetti sembrano poco chiari nella dizione letterale della norma e conseguentemente nella fase applicativa di essa.

brava giusto ed inderogabile che la GEPI provvedesse a rilevare almeno le 14 società del Mezzogiorno le cui procedure erano e sono completate, iniziasse trattative concrete e non accademiche con un'altra settantina di imprese in crisi o in stato fallimentare, completasse i risanamenti delle aziende già rilevate, assumesse infine il carico di una azienda produttrice di fibre che sembra essere quella localizzata a Rieti.

Fermi restando gli impegni calcolati in 100 miliardi per gli interventi a Napoli ed in Calabria, si calcolava conseguentemente una necessità finanziaria complessiva di 360 miliardi.

Adesso le riserve fornite alla GEPI sono dimezzate ed il Governo spiega il fatto con la previsione che nel corso dell'esercizio di bilancio 1980 soltanto 168 miliardi potrebbero essere realmente impegnati e che quindi per il 1981 si potrebbe e si dovrebbe provvedere con altra legge. Dal punto di vista dell'operatività di tesoreria non c'è dubbio che per il 1980 non sarebbe facile impiegare più dei 168 miliardi previsti, ma dal punto di vista programmatico, ai fini di una regolazione funzionale degli impegni, ai fini altresì di un eventuale raccordo tecnico-giuridico con le autorità competenti o con le stesse aziende da rilevare è preliminarmente necessario disporre fin da questo momento delle risorse finanziarie adeguate e pertanto non è possibile aspettare il tempo presumibilmente lungo dell'approvazione di altro disegno di legge per fare le cose che tutti consideriamo necessarie ed urgenti.

E allora è doveroso chiedersi: quali delle 14 aziende già pronte per essere rilevate non saranno immediatamente rilevate? Quali « disimpegni » non potranno essere definiti dato che essi dovrebbero comportare ulteriori finanziamenti di completamenti produttivi e funzionali?

Quante delle circa settanta società in crisi e per le quali esiste da tempo una prospettiva di rilevazione o delle quali esistono le relative domande saranno condannate alla paralisi produttiva ed occupazionale?

Queste domande vanno fatte e le risposte dovrebbero essere date tempestivamente perchè non siano invocati nel futuro più o meno prossimo alibi e pretesti per criticare e condannare la lentezza dispersiva o paralizzante di una GEPI « convalescenziario ».

Sempre in tema della GEPI, la Commissione ha infine accolto il seguente ordine del giorno, che sottopone all'Assemblea:

« Il Senato,

in relazione alla prevista deliberazione CIPI di cui al terzo comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1159,

impegna il Governo a garantire il reimpiego prioritario e preferenziale nelle aziende GEPI di tutti i lavoratori licenziati dalle aziende preesistenti ».

6. — Le considerazioni sinora svolte non hanno come fine la creazione di condizioni di perplessità e di contrarietà verso il presente disegno di legge. Esso è un segmento del precedente decreto respinto dalla Camera dei deputati e, come tutti i segmenti, non può assumere la pretesa di attestarsi come linea completa di una politica diretta a sanare situazioni gravi che rimangono invece ancora gravi, e non è facile prevedere fino a quando.

Fra il giusto che non è stato possibile realizzare interamente e subito ed il poco, pur esso utile, che è invece possibile realizzare subito, non possono esserci incertezze: meglio il poco che il nulla.

CAROLLO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

13 novembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 168 miliardi per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'EFIM, all'ENI ed all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, per pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.A., costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

A tal fine per l'anno 1980 il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 84 miliardi, ed i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 28 miliardi ciascuno, mediante versamenti da parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore di ciascuno dei predetti enti.

La GEPI destinerà la somma complessiva di lire 168 miliardi esclusivamente a nuovi interventi nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato col decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, riservando, sulla somma suddetta, l'importo di lire 100 miliardi a nuovi interventi di ristrutturazione e riconversione di aziende localizzate nella regione Calabria e nella provincia di Napoli.

Nei casi espressamente definiti dal CIPI, con propria delibera, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della gravità delle crisi aziendali, espressamente specificate per singole aziende, in relazione alla situazione economica di singoli comuni e province, nell'ambito dei territori del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonchè in relazione ai punti di crisi del piano di risanamento fibre approvato dal CIPI l'8 luglio 1980 ed ubicati in territorio depresso immediatamente limitrofo alle aree prima delimitate, la GEPI è autorizzata a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori delle aziende anzidette.

La deliberazione del CIPI specifica il numero dei lavoratori licenziati dalle aziende individuate a norma del comma precedente, dei quali è autorizzata l'assunzione.

Ove se ne ravvisi la necessità, si applica ai lavoratori predetti l'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, per un periodo non superiore a mesi 18 dalla data della deliberazione del CIPI.

La limitazione alle sole attività industriali private di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 442, non si applica agli interventi previsti dall'articolo 2, settimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 2.

Per consentire, nel quadro dell'urgente attuazione degli indirizzi di razionalizzazione e di potenziamento del settore dell'industria chimica, il necessario risanamento del gruppo controllato dalla società SIR finanziaria s.p.a., l'ENI è autorizzato ad assumere il mandato per la gestione della predetta società.

Il mandato è conferito mediante girata, per procura, delle azioni della società SIR finanziaria s.p.a., per il tempo necessario all'adempimento dei compiti di cui alla presente legge e, al più tardi, fino al 31 ottobre 1981.

Art. 3.

Anche al fine di promuovere il conferimento del mandato di cui all'articolo 2, il Comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1980 è autorizzato a partecipare, sottoscrivendone le azioni fino al limite del 60 per cento del capitale, alla società consortile per azioni « Consorzio bancario s.p.a. - CBS », previo accertamento dell'esecuzio-

ne dell'obbligo di copertura, da parte di questa, delle perdite della SIR finanziaria s.p.a. a tutto il 30 giugno 1980 anche in conseguenza delle perdite cumulate alla stessa data dalle società controllate e previo conferimento, da parte dei soci della stessa società consortile, di quote di capitale di valore complessivo non inferiore a 40 miliardi.

La copertura delle perdite, cui si fa luogo previo annullamento del capitale sociale della SIR finanziaria s.p.a., è a carico, fermi gli effetti già verificatisi in applicazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, e l'obbligo degli istituti di cui al successivo articolo 7, di integrare ai sensi del comma precedente la copertura già effettuata alla data del 30 aprile 1980, proporzionalmente dei crediti non assistiti da garanzie reali di cui siano titolari al 30 giugno 1980 aziende ed istituti di credito, e, ove ciò non sia sufficiente, è a carico proporzionalmente dei crediti assistiti da garanzie reali di cui siano titolari al 30 giugno 1980 aziende ed istituti di credito.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato è autorizzato ad erogare alle società del gruppo SIR, su richiesta dell'ENI, finanziamenti per sopperire alle esigenze della loro gestione e ad apportare alle stesse società i mezzi finanziari necessari per la copertura di perdite o per aumenti di capitale.

I finanziamenti sono a titolo oneroso e a tasso pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti.

Art. 4.

Entro il 31 luglio 1981 l'ENI, d'intesa con il Comitato, forma un programma che prevede:

a) le idonee ristrutturazioni e gli utili completamenti degli impianti;

b) il rilievo, da parte dell'ente stesso, a valore di stima, delle partecipazioni, delle aziende od impianti che, unitamente alle attività chimiche già inquadrate nell'ENI, consentano una razionale ed efficiente gestione dell'industria chimica pubblica;

c) la cessione a terzi delle altre partecipazioni, aziende o impianti;

d) la liquidazione delle imprese o aziende non cedute nè risanabili.

Durante la gestione fiduciaria l'ENI assicura il mantenimento dell'occupazione esistente nonchè l'aggiornamento del programma complessivo.

Entro il 31 dicembre 1980 il Comitato provvede, d'intesa con l'ENI, a precisare la previsione di risultato economico e il fabbisogno finanziario di gestione del periodo fino al 31 ottobre 1981.

Il conto di previsione, di cui al comma precedente, e il programma sono presentati al Ministro delle partecipazioni statali che li sottopone all'approvazione del CIPI entro trenta giorni dalla rispettiva presentazione.

Il programma viene trasmesso al Parlamento ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La stima del valore degli impianti di cui alla lettera *b*) è realizzata da tre esperti nominati rispettivamente dal Consorzio bancario s.p.a.-C.B.S., dall'ENI e dal Presidente del Consiglio di Stato.

Con l'approvazione del programma l'ENI è autorizzato ad acquisire le partecipazioni, aziende od impianti di cui alla lettera *b*) e l'acquisto deve essere perfezionato entro il 31 ottobre 1981.

A seguito dell'approvazione del conto di previsione il Ministro del tesoro autorizza, su richiesta del Comitato e con proprio decreto, il pagamento delle somme di cui all'articolo 6, secondo comma, della presente legge.

Art. 5.

Il Comitato, direttamente ovvero nell'esercizio dei poteri e delle facoltà spettantegli quale azionista del Consorzio bancario s.p.a.-C.B.S., persegue in esecuzione delle direttive e degli indirizzi del CIPI e, per la durata del mandato, d'intesa con l'ENI, il

risanamento industriale ed il riequilibrio finanziario delle imprese del gruppo SIR ed a tal fine promuove in particolare:

1) il controllo della gestione amministrativa e finanziaria delle predette imprese ed il rinnovo dei relativi organi sociali;

2) la puntualità ed economicità dell'esecuzione del programma di risanamento formulato ai sensi del precedente articolo 4;

3) la riorganizzazione strutturale e finanziaria del gruppo;

4) gli investimenti anche immediatamente necessari ai fini del recupero e dello sviluppo della produttività;

5) la messa in liquidazione delle imprese non risanabili;

6) ogni altra iniziativa idonea ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui ai precedenti articoli.

Il Comitato cura, inoltre, la redazione di un progetto di pagamento dei crediti in linea capitale di ammontare fino a 100 milioni e di un progetto di pagamento, anche dilazionato e parziale, dei crediti in linea capitale, diversi da quelli di cui all'articolo 7, di ammontare superiore, seguendo, in entrambi i casi, l'ordine di graduazione assegnato dalle leggi vigenti. Sono sospese fino al 31 dicembre 1981, sempre che i pagamenti siano effettuati nella misura e secondo le scadenze indicate nel progetto, le azioni esecutive anche concorsuali sul patrimonio del gruppo SIR. Sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 è riservata la somma di lire 75 miliardi per il pagamento dei crediti fino a 100 milioni, e la somma di lire 75 miliardi per il pagamento dei crediti di ammontare superiore.

Per l'adempimento dei compiti di cui alla presente legge il Comitato può utilizzare personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione dal Ministero delle partecipazioni statali o da altre amministrazioni dello Stato, dall'ENI o dall'IRI, nonchè personale e strutture tecniche del Comitato istituito col decreto ministeriale 14 aprile 1977, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, verso rimborso in quest'ultimo caso, a carico degli stanziamenti di cui al successivo articolo 6, delle spese di gestione nella misura determinata dal Ministro vigilante.

I membri del Comitato ed il personale di cui al comma precedente possono essere collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza per il tempo necessario all'adempimento dei compiti di cui alla presente legge.

Art. 6.

A favore del Comitato è versata, per le finalità di cui agli articoli precedenti, la somma di lire 269 miliardi.

Con decreto di cui all'articolo 4, ultimo comma, il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre il versamento delle altre somme necessarie nel limite massimo di ulteriori lire 150 miliardi.

Delle somme ad esso erogate il Comitato rende conto, al termine della gestione, al Ministero del tesoro che lo approva con proprio decreto.

Le somme di cui al presente articolo sono depositate in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e vengono prelevate su richiesta del Comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1980, per quote non inferiori a lire 10 miliardi.

Art. 7.

È istituita, presso la Cassa depositi e prestiti, una sezione autonoma con le finalità di rendersi cessionaria delle ragioni di credito degli istituti di credito speciale nei confronti delle imprese del gruppo SIR, assistite da garanzie reali sugli impianti, in essere al 30 giugno 1980, al netto dei crediti conferiti al capitale del consorzio e di quelli annullati per coperture di perdite ai sensi del precedente articolo 3.

In corrispettivo delle suddette ragioni di credito, la sezione autonoma rilascia ai cedenti titoli infruttiferi non negoziabili di

durata decennale per un valore nominale di pari ammontare.

La gestione di tali titoli dovrà essere evidenziata in apposite poste di bilancio degli istituti di credito.

L'ammortamento dei suddetti titoli avrà inizio dal 1° gennaio 1981.

Le annotazioni conseguenti alle cessioni di cui al primo comma sono eseguite gratuitamente dai competenti tribunali e uffici dei registri immobiliari.

Quando si sia proceduto ai rilievi, alle cessioni o liquidazioni di cui al precedente articolo 4, le somme ricavate spettanti agli istituti di cui al primo comma del presente articolo, devono essere versate alla sezione autonoma.

Le eventuali ulteriori occorrenze finanziarie per il servizio dei titoli saranno anticipate dalla Cassa depositi e prestiti e verranno rimborsate dal Tesoro dello Stato, secondo modalità e condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il relativo importo verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro del successivo esercizio.

All'atto della liquidazione della sezione, l'eventuale margine attivo è versato al Tesoro dello Stato.

I titoli, nonchè gli atti, le istanze e i documenti relativi e conseguenti alla cessione dei crediti ed all'emissione e amministrazione dei titoli stessi sono esenti da imposte, tasse e diritti di ogni specie.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano alla sezione autonoma di cui al primo comma le norme in vigore per la sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti.

Art. 8.

Le società del gruppo SIR per la durata del mandato fiduciario sono esonerate dall'obbligo di prestare le cauzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di diritti doganali e di imposta di fabbricazione, di imposta erariale di consumo e di diritti erariali, a prescindere dalla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

Le eventuali azioni esecutive intraprese nei confronti delle società indicate nel comma precedente per il recupero dei tributi ivi menzionati e maturati sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospese per lo stesso periodo di applicazione del predetto esonero.

Le grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, sono esonerate, per il periodo di amministrazione straordinaria, dall'obbligo di prestare la cauzione di cui al primo comma.

Art. 9.

In relazione alla disposizione del precedente articolo 6, è autorizzata la spesa di lire 419 miliardi — che sarà stanziata in ragione di lire 269 miliardi e di lire 150 miliardi, rispettivamente, negli anni 1980 e 1981 — nello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Art. 10.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Commissario conferisce e l'ENI assume, anche al fine di salvaguardarne l'unità funzionale e la continuità della produzione, la gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica in amministrazione straordinaria, che, unitamente alle attività già inquadrate nell'ENI, consentano una razionale ed efficiente gestione dell'attività dei settori chimico e petrolifero.

Entro tre mesi dalla data predetta gli impianti di cui al comma precedente, gli immobili ad essi pertinenti, nonchè i beni mo-

bili di qualsiasi genere necessari all'esercizio delle singole attività produttive, ivi compresi i brevetti e le licenze, sono ceduti in blocco all'ENI a trattativa diretta. La stima del valore dei singoli complessi di beni per ciascuna società che ne sia titolare è effettuata da tre esperti nominati rispettivamente dal Commissario, dall'ENI e dal Presidente del Consiglio di Stato.

Entro un mese dalla data della cessione cessa il mandato di cui al primo comma.

Art. 11.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, sentito il Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), il CIPE approva la prima fase del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno, con l'indicazione dei comuni rientranti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, interessati all'attuazione del programma medesimo, nonchè dei tempi di realizzazione delle opere.

Il programma generale dovrà essere approvato dal CIPE con la stessa procedura di cui al precedente comma entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Per l'attuazione del programma di cui ai comma precedenti è autorizzata la spesa di lire 605 miliardi destinata alle seguenti finalità:

a) promozione delle reti di distribuzione urbana e territoriale del metano per la utilizzazione di questo nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

b) assistenza tecnica e finanziaria in favore dei comuni e loro consorzi ai fini della realizzazione delle reti, di cui alla precedente lettera *a*), nonchè della trasformazione o dell'ampliamento a tali fini delle reti esistenti;

c) concessione ai comuni o loro consorzi di contributi per la realizzazione o la trasformazione o l'ampliamento delle opere di cui alla precedente lettera *a*).

A tal fine è autorizzata:

1) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in conto capitale, con un minimo del 10 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento della spesa preventivata per le opere e le finalità indicate dal precedente comma;

2) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali, al tasso del 3 per cento, per un ulteriore ammontare dal 10 al 30 per cento della spesa, per le opere indicate dal precedente comma;

3) la concessione all'ENI di contributi in conto capitale, nel limite massimo del 40 per cento della spesa preventivata, per la realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dell'attuazione del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno, come previsto dal primo comma del presente articolo, per un importo complessivo di lire 100 miliardi.

La individuazione degli adduttori secondari da ammettere a contributo avviene contestualmente e con le procedure previste dal primo comma.

I criteri e le modalità per la concessione dei mutui di cui al numero 2) del quarto comma del presente articolo, fermo il principio che le annualità di ammortamento decorrono, a carico dei comuni, o dei consorzi dei comuni, a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello effettivo di inizio dell'esercizio per le nuove reti o di completamento delle opere di trasforma-

zione o di ampliamento per le reti esistenti, sono fissati, sentito il parere del Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, l'ANCI e la CISPEL, con decreto del Ministro del tesoro.

In sede di approvazione del programma di cui al primo comma del presente articolo, il CIPE stabilisce la ripartizione delle somme da destinare ai contributi previsti rispettivamente dai numeri 1) e 2) del quarto comma del presente articolo e le procedure per la concessione dei contributi indicati nel citato numero 1).

Il CIPE, nel determinare i criteri e le modalità per la concessione delle provvidenze previste dal presente articolo, deve altresì stabilire le modalità per la concessione ai comuni e ai loro consorzi di un mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti ogni volta che le provvidenze disposte con la presente legge ed altre eventuali previste da leggi nazionali o regionali, o da interventi comunitari, non garantiscono il finanziamento totale delle opere da realizzare.

L'articolo 31 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è abrogato.

I termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative, nazionali o regionali, per l'approvazione degli atti dei comuni e dei loro consorzi riguardanti la realizzazione del programma di metanizzazione nei rispettivi ambiti territoriali sono ridotti alla metà.

I comuni e i loro consorzi che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano deliberato di concedere a terzi la gestione del servizio e che per la realizzazione di nuove reti di distribuzione o la trasformazione o l'ampliamento di reti esistenti intendano ottenere i contributi e i mutui previsti dalla presente legge, nell'adottare le relative deliberazioni debbono adeguare, in quanto necessario, le concessioni per tener conto dei benefici assicurati ai comuni dalle presenti norme.

I comuni, singoli o associati, compresi nei programmi di metanizzazione, che alla data di entrata in vigore della presente legge dispongono di un servizio di distribuzione di gas per usi civili dato in concessione a terzi, e che intendono trasformare gli impianti o ampliare la rete di distribuzione, ove deliberino, per la scadenza normale o per diritto contrattuale, l'assunzione del servizio in gestione attraverso preesistenti aziende municipalizzate per i servizi, ovvero preesistenti o nuove forme associative intercomunali, in ogni caso con riferimento a bacini di utenza, hanno diritto, oltre alle provvidenze previste dalla presente legge, ad ottenere dalla Cassa depositi e prestiti il mutuo necesario alla copertura degli oneri che, a norma di legge e di contratto, essi sono tenuti a sostenere. Ove i comuni non dispongano delle delegazioni necessarie alla contrazione del mutuo, viene concessa, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia dello Stato, nel limite del 50 per cento dell'ammontare del mutuo.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse sulla base dei criteri e delle modalità fissate dal CIPE con decreto del Ministro del tesoro, previa istruttoria tecnica della Cassa per il Mezzogiorno.

Al fine di incentivarne l'impiego, il gas metano usato come combustibile per usi civili nei territori di cui al primo comma del presente articolo è esente dall'imposta di consumo, istituita con l'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 30 giugno di ogni anno e sino alla completa attuazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, presenta al Parlamento una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del programma.

L'autorizzazione di spesa di lire 605 miliardi sarà iscritta, negli anni finanziari dal 1980 al 1982, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 190 miliardi.

Art. 12.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980, valutato in complessive lire 358 miliardi — risultante dalla differenza tra un onere complessivo di 627 miliardi e 269 miliardi relativi ad atti o provvedimenti disciplinati dalla legge 28 ottobre 1980, n. 687 — si provvede quanto a lire 298 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento « ripiano dello squilibrio patrimoniale, al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri » e quanto a lire 60 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 7704 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per l'anno finanziario 1981, alla quantificazione della spesa provvederà la legge finanziaria, utilizzando per la relativa copertura i mezzi dalla stessa previsti a fronte degli oneri derivanti per tale anno dal decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*